



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il sostegno della categoria dei traduttori editoriali

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ed, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” *sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3 del predetto articolo 183, e che prevede che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo siano stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-*bis*, ai sensi del quale, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

TENUTO CONTO dell'impatto economico negativo sui lavoratori percettori di redditi derivanti da diritti d'autore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno traduttori editoriali)

1. Una quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al sostegno dei traduttori editoriali.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 2

(Presentazione delle domande e erogazione dei contributi)

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro riferito all'anno 2019;
- b) reddito derivante da diritto d'autore pari ad almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro riferito all'anno 2019.

2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo massimo pari al 25% del reddito percepito nel 2019 e comunque non superiore a 3.000 euro.

3. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica un apposito avviso contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al beneficio, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

4. I soggetti interessati presentano l'istanza in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale, allegando copia di un documento di identità in corso di validità e dell'ultima dichiarazione dei redditi e dichiarando con autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso degli altri requisiti di cui al comma 1.

5. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art. 3

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Biblioteche e Diritto d'autore, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, ovvero già acquisita da altri enti pubblici per le verifiche condotte in procedimenti analoghi.

Art. 4

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti con la domanda per il riconoscimento del beneficio sono trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura a tal fine necessaria.

2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è inviato alla registrazione degli organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito istituzionale www.beniculturali.it.

Roma, 14 ottobre 2020

IL MINISTRO